



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE
E TUTELA DEI LAVORATORI
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione
DIVISIONE V[^]

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 27 novembre 1997, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stato adottato, previo parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 14.7.1997, un regolamento-quadro per l'estensione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema degli ammortizzatori sociali, in applicazione dell'art. 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 del suddetto regolamento, nonché dalle specifiche disposizioni di legge regolanti il settore del servizio di riscossione dei tributi (art.63, comma 7, del D. Lgs.13 aprile 1999,n.112), le organizzazioni sindacali del predetto settore hanno provveduto al deposito, presso il Ministero del lavoro e della politiche sociali, del relativo contratto collettivo del 12 dicembre 2001, con il quale le parti firmatarie hanno convenuto l'istituzione di un fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di detto settore.

Il deposito del suddetto contratto è stato, altresì, accompagnato da una nota tecnica esplicativa nella quale è stato rappresentato il particolare regime di finanziamento che regola le erogazioni poste a carico del Fondo; la previsione dell'intervento, in via straordinaria, del Fondo medesimo, attraverso l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito per un periodo di 60 mesi ed i criteri di utilizzazione dell'avanzo patrimoniale da parte di ciascuna azienda concessionaria del servizio di riscossione dei tributi.

In tale nota è stato, altresì, specificato che il Fondo di solidarietà si rivolge ad una platea di circa 13.000 unità.

Si ritiene opportuno, in via preliminare, illustrare sinteticamente la disciplina normativa alla base dell'istituzione del Fondo di cui trattasi.

L'art.1, comma 1, lettera q), punto 2, della legge 28 settembre 1998, n.337 ha delegato il Governo ad emanare, per il personale del settore dei concessionari della riscossione, norme per la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione con le modalità del sopra richiamato art.2, comma 28, della legge n. 662/96; in attuazione di tale delega, l'art. 63, comma 7, della legge 13 aprile 1999, n. 112, ha stabilito che le sopra citate misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, compresa l'attività di formazione, sono attuate in conformità del già citato regolamento quadro n. 477 del 1997.

Nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge n. 337/98 l'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha, infine, stabilito che l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n.377, e successive modificazioni, sia utilizzato in modo frazionato, per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001, con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti sociali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Essendo intervenuti, al riguardo, gli accordi sindacali del 28 febbraio e 4 aprile 2002 tra le parti firmatarie del citato accordo 12 dicembre 2001 in merito all'utilizzazione del suddetto avanzo patrimoniale in favore dell'istituendo Fondo di

solidarietà, è stato emanato il decreto 13 novembre 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si è disposto che l'avanzo patrimoniale pari a 587.543.059,59 euro è utilizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per il finanziamento delle prestazioni a carico del citato Fondo di solidarietà, tramite un'assegnazione annua di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, per un periodo non inferiore a sei anni.

Conseguentemente, le parti firmatarie del contratto collettivo del 12 dicembre 2001 hanno provveduto, con l'accordo sindacale sottoscritto il 15 novembre 2002, ad aggiornare il suddetto contratto collettivo, con particolare riguardo al finanziamento delle prestazioni previste dal Fondo di solidarietà.

Successivamente al deposito del predetto accordo del 15 novembre 2002, si è provveduto quindi a redigere il presente schema di provvedimento, redatto in quindici articoli, secondo i criteri generali disposti dal regolamento – quadro D.M. n. 477/97.

In data 25.11.2002 lo schema in questione è stato sottoposto alla preventiva valutazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo del 12 dicembre 2001.

L'art. 1 dell'emanando provvedimento istituisce presso l'INPS, in adesione alle linee guida contenute nel regolamento quadro n.477/97, il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112" (comma 1).

Il Fondo persegue la finalità di attuare interventi che favoriscano il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità dei lavoratori del settore ovvero realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nei confronti del personale in servizio alla data del 31.12.2000.

Il Fondo, dotato di una propria autonoma gestione finanziaria e patrimoniale (art. 1, comma 2), è gestito da un "Comitato amministratore" (art. 3) che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3, comma 4 e 1, e 1, comma 2, lett. f) del citato D.M. 477/97, è composto da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati

dalle rispettive organizzazioni sindacali, nonché da due funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

La presidenza e la durata del Fondo soggiacciono ai principi fissati dal regolamento quadro n.477/97. L'avvicendamento dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali in seno al Comitato stesso è affidato al criterio di turnazione.

L'art. 4 del regolamento, nel determinare i compiti del Comitato amministratore, mutua nel proprio contenuto la formulazione dell'art. 3, comma 3, del più volte citato D.M. 477/97, attribuendo al Comitato attività decisionali, di gestione e vigilanza del Fondo, nonché la predisposizione dei bilanci annuali, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPS.

L'art. 5 del regolamento individua, nell'ambito ed in connessione dei processi di cui al precedente art.2 dell'emanando provvedimento, la tipologia di prestazioni del Fondo, distinguendo due tipi di intervento: in via ordinaria ed in via straordinaria.

Detti interventi, comprensivi della contribuzione correlata dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria, sono riconducibili alla finalità, prevista dal regolamento quadro, di fronteggiare, attraverso lo strumento normativo, situazioni di eccedenze di personale transitorie (**intervento in via ordinaria**); ovvero di intervenire con l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, unitamente al versamento della contribuzione correlata, di cui all'art.2, comma 28, della legge n.662/96, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne, nel quadro di processi di ristrutturazione, caratterizzati da un esubero strutturale di addetti al fine di agevolarne l'esodo (**intervento in via straordinaria**).

L'erogazione degli assegni straordinari può, altresì, avvenire in un'unica soluzione, su richiesta del lavoratore.

Si ritiene opportuno esplicitare l'esatta nozione di "contribuzione correlata".

Si evidenzia, infatti, che l'art. 2, comma 28, della già citata legge n. 662/96, nonché l'art. 1, punto 2, lettera c) del decreto interministeriale n. 477 – anch'esso già richiamato – fanno espresso riferimento alla “contribuzione figurativa”, che attiene alla fattispecie di accrediti di anzianità contributiva non sorretti dal correlato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, ma coperti con l'imputazione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei medesimi contributi, a cura dell'Istituto previdenziale.

Il rapporto che intercorre tra il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e l'istituendo Fondo di solidarietà ha un ruolo di relazione interna, rispetto all'INPS, formale e sostanziale che lo connota quale rapporto di provvista.


Poiché la formulazione del regolamento in esame attiene a tale rapporto, non si è usata la locuzione “contribuzione figurativa” perché riferita al rapporto esterno, bensì, appunto, “contribuzione correlata” essendo quest'ultima formalmente e sostanzialmente attribuita.

Detto strumento è riconducibile alla finalità, prevista dal regolamento quadro, di fronteggiare attraverso lo strumento normativo finalizzato all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, situazioni caratterizzate da un esubero strutturale di addetti (intervento in via straordinaria).

L'erogazione degli assegni straordinari è prevista per un periodo massimo di 60 mesi (comma 3).

L'art. 6 prevede il finanziamento del Fondo, relativamente agli interventi in via ordinaria, attraverso una contribuzione ordinaria pari allo 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini della determinazione dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza.

Il regolamento in questione prevede, altresì, la prefigurazione di un contributo addizionale, in misura non superiore all'1,50%, posto a carico del datore di



lavoro in caso di ricorso ai predetti interventi istituiti, rapportato all'entità ed alla durata dell'intervento richiesto, nonché al numero dei soggetti interessati.

Nel caso di intervento in via straordinaria, per fronteggiare situazioni di esubero strutturale di addetti, è prevista la corresponsione al Fondo, da parte del datore di lavoro, di un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore, nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti dal regolamento quadro n. 477/97, e commisurato al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

L'obbligo di versamento dei predetti contributi è sospeso (comma 4) in relazione al conseguimento del finanziamento previsto dal già citato decreto interministeriale 13 novembre 2002, emanato ai sensi dell'art.81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede un'assegnazione annua pari a 97.868.582,38 euro all'istituendo Fondo di solidarietà, da parte del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n.377.

Il comma 6 disciplina i casi in cui il Fondo di solidarietà richiede il versamento dei contributi, previsto nei precedenti commi 1 e 3 dell'articolo in esame.

I commi 7 ed 8 dispongono in ordine alla ripartizione percentuale, prevista in via generale, dell'assegnazione dell'avanzo patrimoniale tra le forme di intervento ordinario e straordinario, del Fondo di solidarietà.

I commi da 9 a 11 disciplinano la gestione della liquidazione del Fondo.

L'art. 7 è norma a contenuto procedurale, che sancisce i presupposti e le condizioni per l'accesso alle prestazioni, secondo le previsioni contrattuali collettive vigenti per il settore, nonché le norme di legge in quanto applicabili (legge 223/91).

Il successivo art. 8, norma anch'essa a contenuto procedurale, richiama i criteri posti dall'art. 5 comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per l'individuazione dei lavoratori in esubero, e quindi i criteri di scelta dei lavoratori stessi per l'accesso alla prestazione straordinaria.

L'art.9 detta i criteri per la utilizzazione, da parte di ciascuna a azienda, dell'assegnazione di cui al precedente art.6.

Al suddetto fine il comma 2 di tale articolo stabilisce che viene presa in considerazione la contribuzione media del triennio 1999-2001 versata all'assicurazione generale obbligatoria da tutte le aziende di cui al precedente art.2, raffrontata con quella versata, per lo stesso periodo ed allo stesso titolo, da ciascuna azienda. Il rapporto percentuale che si ottiene dalla predetta operazione costituisce, per ciascuna azienda, il plafond massimo fruibile dell'assegnazione prevista dal precedente art.6.

L'art. 10 prevede l'accesso delle aziende alle prestazioni ordinarie del Fondo, secondo criteri di priorità nella presentazione delle domande (comma 2); di proporzionalità delle prestazioni, rispetto all'assegnazione spettante (comma 3); di turnazione, fatto salvo l'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza (comma 6).


L'art. 11, distintamente per le due tipologie di intervento ordinario, fissa i criteri e le misure delle prestazioni; sancisce il loro assoggettamento alle disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria; determina il versamento del contributo figurativo, nei casi in cui esso sia dovuto.

I criteri applicabili in caso di intervento ordinario sono previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8: sia nell'ipotesi di finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione del personale sia nell'ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa.

La misura della prestazione nel caso di intervento straordinario (esuberanti strutturali) è indicata ai commi 9 e 10.

I successivi commi dettano regole in materia di contribuzione correlata.

La corresponsione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito è incompatibile con altri redditi da lavoro autonomo o dipendente, derivanti da attività



lavorative prestate, in costanza di fruizione dell'assegno medesimo, in favore di altri soggetti destinatari delle norme contenute nel provvedimento di cui si tratta.

Tale principio è contenuto nell'art. 12 che determina, altresì, specifiche ipotesi di cumulabilità, fissandone criteri e misure.

L'art. 13 dispone che venga salvaguardato il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito alla prosecuzione del versamento dei contributi sindacali.

Chiudono il regolamento gli artt. 14 e 15, concernenti rispettivamente al termine di durata del Fondo ed il rinvio, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni del più volte richiamato D.M 27 novembre 1997, n. 477.